



# FederTerziario *SCUOLA*

## AGEVOLAZIONI (aggiornamento 01/04/2020)

<b>Agevolazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Requisiti</b>
Sospensione dei termini degli adempimenti tributari	<p>Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020. Restano fermi i termini della dichiarazione precompilata 2020. Gli adempimenti sospesi sono da effettuare entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.</p>	<p>un soggetto (qualsiasi tipo di contribuente) che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</p>
Moratoria per i mutui prima casa lavoratori autonomi e professionisti	<p>MEF: "Ai sensi dell'art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l'altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione."</p>	<p>un lavoratore autonomo o un professionista titolare di un mutuo per l'acquisto "prima casa"</p>



# FederTerziario *SCUOLA*

Congedi / voucher baby sitter

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non ne sia beneficiario. A decorrere dal 5 marzo, ciascun genitore alternativamente ha diritto a fruire, per un periodo anche frazionato non superiore a 15 gg. di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

un lavoratore con un bambino minore di 12 anni oppure disabile

In alternativa

Ciascun genitore può scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo 2020 e per un periodo, anche frazionato, di non superiore a 15 gg.

Per quanto riguarda invece il bonus baby sitter l'INPS ha pubblicato la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 con le indicazioni per ottenere il beneficio. Domanda tramite [www.inps.it](http://www.inps.it), numero verde 803.164, Patronati.



# FederTerziario *SCUOLA*

Collaboratore domestico

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Avere un collaboratore domestico assunto con contratto regolare

Bonus di 600 euro una tantum

Dal 1 aprile 2020:

- 1) Vai su [www.inps.it](http://www.inps.it)
- 2) Clicca sul bottone "Entra in MyINPS"
- 3) Autenticati inserendo CODICE FISCALE e PIN precedentemente già richiesto (o puoi utilizzare un'altra modalità alternativa per accedere:
  - Carta Nazionale dei Servizi (Smart Card / Token)
  - SPID
  - CIE (Carta Identità elettronica) e relativi pin
- 4) Cerca, nel campo di ricerca con la lente d'ingrandimento, la prestazione servizio denominata:  
"Indennità COVID-19 (Bonus 600 euro)"
- 5) Clicca "Invio domanda" per attivare la procedura e segui le istruzioni

Professionisti, co.co.co e soci di società di persone se iscritti alla gestione separata dell'INPS o a casse previdenziali di settore



# FederTerziario

## SCUOLA

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

La misura della prestazione, sia per l'assegno di solidarietà che per l'assegno ordinario, è fissata nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20).

Lavoratori subordinati  
compresi  
l'apprendistato  
professionalizzante  
per aziende **con più di  
5 dipendenti** a tempo  
pieno (o equivalente).



# FederTerziario

## SCUOLA

### CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (esclusi soltanto i datori di lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. La CGD per l'emergenza COVID-19 sarà riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, sino ad un massimo di 9 settimane. Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, l'accesso a tale ammortizzatore è subordinato alla conclusione di un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Lavoratori subordinati compresi l'apprendistato professionalizzante per aziende **con meno di 5** dipendenti a tempo pieno (o equivalente).



# FederTerziario *SCUOLA*

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari

Sono sospesi dal 02.03.2020 al 30.04.2020 (per le associazioni sportive fino al 31 maggio): a. i termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate in qualità di sostituto d'imposta; b. gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria; Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni."

Quando si dovrà versare? I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: a) in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020); b) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è possibile il rimborso di quanto già versato.

soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado;



# FederTerziario *SCUOLA*

Credito di imposta sugli affitti di classe C1

Il “Credito d'imposta per botteghe e negozi” è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d'azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale?

La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali. In questo caso, hai diritto ad un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile del mese di marzo 2020. Il credito di imposta può essere riconosciuto solo in compensazione con quanto dovuto all'Amministrazione Finanziaria e può essere richiesto ed utilizzato al momento del pagamento dell'F24 dal 25 marzo 2020. L'importo di riferimento sarà quello del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020.

Rimborso spese sanificazione

In questo caso, hai diritto ad un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000. Sono previsti rimborsi specifici dal MIUR per le Scuole, ma non ci sono ancora indicazioni sulle modalità di accesso ai contributi / fondi per paritarie.

Come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici Ateco riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice Ateco – come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 – purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.

Avere sostenuto spese per la sanificazione ambientale



# FederTerziario *SCUOLA*

Sospensione revoca e spostamento scadenze prestiti bancari

- a) Per le aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 17/03/2020 sia per quanto in utilizzo che per quanto non utilizzato, non possono essere revocati fino al 30/09/2020;
- b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30/09/2020 sono prorogati fino al 30/09/2020;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti rateali il pagamento delle rate (sola quota capitale o intera rata a scelta richiedente) è sospeso fino al 30/09/2020.

Moratoria per finanziamenti

- a) Sospensione per un massimo di 12 mesi della quota capitale delle rate in scadenza
- b) Allungamento della scadenza dei finanziamenti (entro il limite massimo del 100% della durata residua).  
Il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione o allungamento non abbia usufruito di analoga sospensione o allungamento (anche fuori accordi ABI) nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

Micro Piccole e Medie Imprese di tutto il territorio nazionale attive in qualsiasi settore produttivo con esposizioni al 17/03/2020 non classificate come deteriorate per finanziamenti in essere al 17/3/2020 che AUTOCERTIFICA di aver subito danni in conseguenza dell'epidemia  
Micro Piccole e Medie Imprese di tutto il territorio nazionale attive in qualsiasi settore produttivo in "bonis" per finanziamenti in essere al 31-01-2020 che dichiara di aver subito danni in conseguenza dell'epidemia



# FederTerziario

## *SCUOLA*

Sospensione dei termini per pagamento  
finanziamenti

- a) Sospensione per un massimo di 12 mesi della quota capitale delle rate in scadenza;
- b) Allungamento della scadenza dei finanziamenti (entro il limite massimo del 100% della durata residua)

Micro Piccole e Medie  
Imprese di tutto il  
territorio nazionale  
attive in qualsiasi  
settore produttivo in  
“bonis” che non  
possono usufruire  
delle altre misure di  
moratoria